REGOLAMENTO (CEE) N. 3130/87 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, delle sottovoci 42.03 A, B II, B III e C della tariffa doganale comune, originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del regolamento (CEE) n. 3924/86, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I ; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati ;

considerando che, per gli oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti delle sottovoci 42.03 A, B II, B III e C della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 5 500 000 ECU ; che in data 14 ottobre 1987 l'importazione nella Comunità dei suddetti prodotti, originari del Pakistan, ha raggiunto per imputazione il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 24 ottobre 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3924/86, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Pakistan :

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune e codice Nimexe	Designazione delle merci
10.0580	42.03 (42.03-10, 25, 27, 28, 51, 59)	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti : A. Oggetti di vestiario B. Guanti, comprese le muffole : II. speciali per sport III. altri C. altri accessori per oggetti di vestiario

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 1.